



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge n. 124/1999, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per il triennio 2014/17;
- VISTA** la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" entrata in vigore il 16 luglio 2015;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 9324 del 23/08/2014 con il quale sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento definitive del personale docente ed educativo per il triennio 2014/17;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 7701 del 24/07/2015 con il quale è stato pubblicato l'aggiornamento delle suddette graduatorie per l'a.s. 2015/16;
- VISTO** il proprio decreto prot. n. 8843 del 05/08/2016 con il quale è stato pubblicato l'aggiornamento delle suddette graduatorie (operazione di carattere annuale DM 495 del 22/06/16) l'a.s. 2016/17;
- VISTA** l'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017, pubblicata il 13.02.2017, la quale, pronunciandosi sul ricorso n. R.G. 9700 del 2016 promosso dai docenti depennati dalle GAE, in applicazione dell'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143, per non aver confermato la propria permanenza in graduatoria, accoglie la relativa domanda cautelare di iscrizione in GAE avverso l'impugnato D.M. n. 495/2016;
- CONSIDERATO** che la predetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017 ha riformato in appello l'Ordinanza del T.A.R. per il Lazio n.6040/2016 di diniego alla reinscrizione nelle GAE degli stessi docenti ricorrenti, precedentemente cancellati dalle medesime, specificando nelle motivazioni che "... tale inserimento costituisce titolo per la stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato...";
- APPURATO** che la docente **TAMBURINI ROSSELLA** - EE 15.05.1958, destinataria della predetta pronuncia giudiziale, risulta essere stata iscritta con riserva, come previsto dal D.M. 44 e dal D.M. 47 del 2011, nelle GAE di questa provincia valide per la classe di concorso C034 (Conversazione in lingua straniera – tedesco), nello specifico con il punteggio complessivo di punti 71, distinto in punti 56 per i servizi pregressi e in punti 15 per l'abilitazione, e che successivamente non ha mai provveduto a chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio nelle medesime graduatorie, così come previsto dal D.M. 235/2014, con l'effetto di essere stata depennata da esse;
- RITENUTO** pertanto, nelle more della determinazione in sede di merito, di dover dare esecuzione alla predetta Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017;

Dirigente: Antimo Ponticciello

Responsabile del procedimento: Anna Maria Luciano Tel. 0522 40 76 25

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia

e-mail: usp.re@istruzione.it

pec: csare@postacert.istruzione.it

Sito web: www.istruzioneereggiuemilia.it



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio XI – Ambito territoriale di Reggio Emilia

CONSIDERATO che in esecuzione della predetta pronuncia cautelare trova applicazione per analogia l'art. 1, comma 1-bis, del decreto legge 7 aprile 2004 n. 97 convertito dalla legge 4 giugno 2004 n. 143 secondo cui "... e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione." e che vige quale anno di reinserimento in graduatoria l'anno 2016, avendo la ricorrente impugnato il predetto D.M. n. 495/2016;

DISPONE

che, per quanto indicato in preambolo ed in stretta aderenza all'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 611/2017, la ricorrente **TAMBURINI ROSSELLA** - EE 15.05.1958 è reinserita con il medesimo punteggio dell'ultimo anno di iscrizione in graduatoria, come qui di seguito indicato, **con riserva** nella graduatoria ad esaurimento di questa provincia per la classe di concorso C034 (Conversazione in lingua straniera – tedesco), sia ai fini del tempo indeterminato che di quello determinato,

Grad.	Cognome	Nome	Codice Fiscale	Fascia	Punti Abil.	Punti pregr.	Punti totale	Anno ins.
C034	TAMBURINI	ROSSELLA	TMBRSL58E55Z133T	3	15	56	71	2016

Gli effetti del seguente provvedimento sono condizionati all'esito del giudizio di merito e di eventuali gravami con espressa salvezza di revocare, annullare o rettificare il presente inserimento all'esito degli stessi.

Le istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie risulta inserita la docente in elenco, vorranno trasferire la posizione della stessa dalla seconda fascia alla prima fascia, assegnando il punteggio sopra indicato.

Avverso il presente provvedimento possono essere esperiti i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'ordinamento vigente.

L'amministrazione si riserva la facoltà di procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.

IL DIRIGENTE
Dott. Antimo Ponticiello

All'interessata
Ai Dirigenti Scolastici della provincia
All'Ufficio Scolastico Regionale per Emilia-Romagna
Agli ambiti territoriali del MIUR
Alle OO.SS.
All'albo/sito internet

Dirigente: Antimo Ponticiello
Responsabile del procedimento: Anna Maria Luciano Tel. 0522 40 76 25

Via G. Mazzini, 6 – 42121 Reggio Emilia
e-mail: usp.re@istruzione.it pec: csare@postacert.istruzione.it Sito web: www.istruzioneereggiuemilia.it